

Termini e condizioni generali Kuraray Europe GmbH

1. Offerta e contratto

a) Le nostre consegne presenti e future all'acquirente sono regolate esclusivamente dai seguenti termini e condizioni. Altri termini e condizioni contraddittori o divergenti dell'acquirente non sono considerate parte integrante del contratto, anche quando non espressamente indicato. In aggiunta alle nostre condizioni generali di vendita, si applicano disposizioni statutarie applicabili al singolo caso, gli INCOTERMS 2020 della Camera Internazionale del Commercio di Parigi come anche norme ed usi uniformi per la regolamentazione internazionale del credito documentario (ERA) nella versione più recente.

b) Le nostre offerte non sono vincolanti. Il contratto si intende concluso solo con la nostra conferma d'ordine, salvo il caso in cui sia già stato concluso un contratto scritto o l'ordine sia stato eseguito senza conferma.

c) Le modifiche e le aggiunte alle condizioni del contratto devono essere presentate per iscritto per essere valide.

2. Entità dell'obbligo, Garanzie e Qualità

a) Per quanto riguarda le consegne e i servizi, prevarrà la nostra conferma d'ordine scritta - in mancanza di questa - la nostra fattura. Le date di consegna non sono vincolanti, a meno che non siano state espressamente designate come tali da parte nostra. L'inizio di una data di consegna concordata come vincolante presuppone il chiarimento di tutte le domande tecniche. L'eccezione di un contratto insoluto rimane riservata. La qualità dei prodotti dovuti è determinata esclusivamente dalle specifiche standard, a meno che sia stata concordata una specifica diversa.

b) Abbiamo diritto a prestazioni parziali, nella misura in cui ciò sia ragionevole per il cliente in base alle circostanze del singolo caso. Le fatture emesse sono pagabili indipendentemente dalla consegna totale.

c) Le informazioni sul prodotto e i criteri di utilizzo in cataloghi, volantini, schede di sicurezza e altro materiale informativo che rendiamo disponibili all'acquirente, così come le informazioni descrittive del prodotto, non sono da intendersi né come garanzie di una qualità speciale delle merci né come un semplice accordo della condizione; tali garanzie di qualità devono essere espressamente concordate per iscritto. Lo stesso vale per campioni e prove lasciati al cliente.

d) Spetta al cliente la decisione di determinare l'adeguatezza della merce. Informazioni ed istruzioni, come parte della nostra consulenza, non esimono l'acquirente dall'eseguire propri test e prove.

e) Salvo diversamente concordato, la consegna avviene franco fabbrica. (INCOTERMS 2020: EXW)

3. Prezzi e pagamento/ Compensazione/ Diritto di ritenzione

a) Salvo diversa indicazione nella conferma d'ordine, si applicano i prezzi "franco fabbrica" escluso imballaggio, che sarà addebitato separatamente in fattura. Decisivi per la fatturazione sono il peso di uscita /la quantità della merce in consegna.

b) L'IVA non è inclusa nei nostri prezzi; viene aggiunta nel giorno della fatturazione secondo il valore attuale e indicata separatamente in fattura.

c) Il pagamento avviene tramite addebito diretto SEPA. L'acquirente deve comunicare un mandato di addebito diretto SEPA.

d) Salvo diversa indicazione nella conferma d'ordine, il prezzo di acquisto è pagabile netto (senza detrazioni) entro 30 giorni dalla data della fattura. Si applicano le norme statutarie relative alle conseguenze dei ritardi di pagamento.

e) La detrazione di uno sconto necessita uno speciale accordo scritto.

f) Le cambiali vengono accettate solo previo accordo scritto e sono soggette ad ammissibilità. Spese bancarie e altri costi per i pagamenti a noi dovuti sono a carico dell'acquirente.

g) In caso di inadempienza nei pagamenti, nonché di altri dubbi giustificati sulla capacità di pagamento o di merito di credito dell'acquirente, siamo autorizzati, fatti salvi gli altri nostri diritti, a richiedere il pagamento anticipato per consegne o servizi e tutti i reclami derivanti dal rapporto commerciale. Il nostro obbligo di consegna è sospeso, fintanto che l'acquirente è in ritardo con il pagamento dovuto.

h) Non è consentito compensare eventuali reclami che abbiamo respinto e che non sono stati legalmente stabiliti. L'acquirente è autorizzato ad esercitare un diritto di ritenzione solo se la sua domanda riconvenzionale si basa sullo stesso rapporto contrattuale.

4. Riserva self-supply

Nel caso in cui i nostri fornitori non consegnino o consegnino, non in conformità con il contratto o non in tempo, merci o materie prime, con cui i prodotti venduti devono essere realizzati, senza nostra responsabilità, abbiamo il diritto per la durata del problema e nell'ambito della sua applicazione, di essere esenti dall'obbligo di eseguire la prestazione o di recedere dal contratto. Siamo obbligati ad informare immediatamente il contraente della indisponibilità della merce e nel caso di rescissione del contratto da parte sua, dobbiamo rimborsare immediatamente eventuali suoi contributi già ricevuti. Facendo riferimento alla riserva self-supply, l'acquirente ha il diritto di recedere dal contratto per quanto riguarda la consegna interessata.

5. Forza maggiore

a) Guasti imprevedibili, ritardi nelle consegne o mancate consegne dei nostri fornitori, carenza di manodopera, energia o materie prime, scioperi, serrate, difficoltà nell'ottenere trasporti, interruzioni del traffico, ingiunzioni normative, embarghi, boicottaggi e altri cause di forza maggiore esonerano, per la durata del disturbo e dei suoi effetti, la parte interessata dall'obbligo di consegna o accettazione, a meno che, essi siano causati colpevolmente dalla parte obbligata a prestare il servizio.

b) Se, conformemente al par. a, ciò ritarda la consegna o l'accettazione per più di 1 mese, ciascuna delle parti ha il diritto, escluso ogni altro reclamo, di recedere dal contratto in relazione alla quantità interessata dalla mancata consegna o accettazione, a meno che sia responsabile dell'impedimento. Non siamo obbligati a procurare la merce da terzi.

6. Trasferimento del rischio

Salvo diversa indicazione nella conferma d'ordine, la consegna si intende "franco fabbrica".

7. Riserva di proprietà

a) Ci riserviamo il diritto di proprietà sulle merci da noi consegnate (di seguito "merci riservate") fino al pagamento di tutti i crediti esistenti o futuri, inclusi i reclami per danni e l'incasso di assegni e cambiali derivanti dal rapporto commerciale con l'acquirente. La riserva di proprietà rimane valida anche se singole rivendicazioni del venditore sono incluse nella fattura attuale e viene determinato e riconosciuto il saldo del conto.

In caso di violazione del contratto da parte del cliente, in particolare in caso di mancato pagamento, siamo autorizzati a riprendere l'articolo acquistato. La restituzione dell'oggetto acquistato da parte nostra è un recesso dal contratto. Abbiamo il diritto di riprendere i beni acquistati per il loro recupero. I proventi della realizzazione, meno appropriati costi di realizzazione, devono essere accreditati a fronte delle passività del cliente.

La lavorazione o il trattamento dei beni riservati dovrà avvenire gratuitamente nei nostri confronti. In tal caso siamo considerati come produttori in conformità con § 950 del Codice Civile tedesco (BGB) e acquisiamo immediatamente il diritto di proprietà del

nuovo oggetto realizzato. Se l'articolo acquistato viene elaborato con altri articoli non di nostra proprietà, l'acquirente ci trasferisce la comproprietà del nuovo articolo in base al rapporto tra il valore dell'oggetto acquistato - in questo caso l'importo della fattura finale (più l'imposta sul valore aggiunto) - e gli altri articoli elaborati al momento della lavorazione.

Nel caso in cui merci riservate vengano combinate, mescolate o miscelate con beni non di nostra proprietà, secondo §§ 947, 948 del Codice Civile tedesco (BGB), diventiamo comproprietari in conformità con le disposizioni di legge. Se l'acquirente acquisisce la proprietà esclusiva combinando, mescolando o miscelando, ci trasferisce la comproprietà in base al rapporto tra il valore dei beni riservati (importo della fattura finale più l'imposta del valore aggiunto) e gli altri beni al momento della combinazione, miscelazione o miscelazione. In tali casi l'acquirente dovrà conservare a titolo gratuito, l'articolo di nostra proprietà o comproprietà, che è anche considerato come merce riservata ai sensi delle disposizioni della Sezione 6.

b) L'acquirente ci cede i crediti derivanti dalla rivendita dei beni riservati per l'importo del valore di tali beni - se necessario in riferimento a una quota di comproprietà della merce venduta - a garanzia del completo regolamento dei nostri crediti derivanti dal rapporto commerciale in essere.

Anche il credito a noi assegnato dall'acquirente fa riferimento al saldo rilevato e nel caso di insolvenza del cliente, al saldo "causale" esistente. Noi accettiamo la cessione.

c) L'acquirente è autorizzato alla rivendita della merce riservata nel normale corso di affari sulla base di un contratto di acquisto o di lavoro, a condizione che il credito risultante sia assegnato a noi. L'acquirente non ha diritto ad altre disposizioni relative ai beni riservati.

L'acquirente è autorizzato a riscuotere i crediti dalla rivendita. Noi ci impegniamo a non riscuoterli a condizione che l'acquirente soddisfi i suoi obblighi di pagamento nei confronti del venditore in base al contratto, non sia insolvente al pagamento, non abbia depositato una domanda di insolvenza e non abbia altri difetti di prestazione. Se così fosse, possiamo richiedere che l'acquirente ci informi dei crediti ceduti e dei loro debitori, che ci fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, che ci consegni i relativi documenti e notifichi i debitori (terzi) dell'incarico. Inoltre, l'acquirente deve fornire tutte le informazioni riguardanti lo stato delle merci riservate e, su nostra richiesta, riconoscere come tali le merci in essere di nostra proprietà.

d) Se il valore realizzabile dei titoli assegnatici supera le richieste all'acquirente di oltre il 10%, siamo tenuti a rilasciare, titoli di nostra scelta su richiesta dell'acquirente o dei terzi su cui si è ripercosso il nostro eccesso di sicurezza.

e) L'acquirente si assume il rischio relativo ai prodotti consegnati da noi sotto riserva di proprietà. È obbligato a conservare la merce gratuitamente con cura e ad assicurarla in modo adeguato contro la perdita (furto, incendio, ecc.). Rivendica il suo reclamo contro l'assicurazione in caso di danno, con la conclusione del contratto di acquisto e per un importo parziale di primo grado del prezzo di acquisto della merce di nostra proprietà e da noi consegnata. Noi accettiamo la cessione.

f) Se la riserva di proprietà nel caso di una consegna all'estero non è presente nel suddetto ambito, i nostri diritti di cui sopra sono limitati a quelli nel paese dell'acquirente nella misura consentita dalla legge. Come minimo, la merce viene consegnata sotto semplice riserva di proprietà, cioè la merce rimane di nostra proprietà fino al ricevimento del pagamento dei rispettivi prodotti.

8. Reclami per difetti

a) L'acquirente deve verificare se la merce consegnata è conforme al contratto e per l'uso previsto. L'obbligo di ispezionare e notificare secondo § 377 del Codice Commerciale tedesco (HGB) si applica anche al compratore che è imprenditore ma non è un commerciante ai sensi della legge.

b) Difetti riconoscibili devono esserci comunicati entro due settimane dalla consegna, difetti non rilevabili devono essere comunicati in forma scritta immediatamente dopo la scoperta.

Danni da imballaggio e perdita di merce devono essere annotati nei documenti di trasporto o comunicati allo spedizioniere di consegna e a noi per iscritto entro e non oltre il sesto giorno dalla consegna.

c) Provvederemo, a nostra discrezione e tenendo in considerazione gli interessi dell'acquirente, ad eliminare i difetti nella merce consegnata, comunicati per tempo o a consegnare merci prive di difetti. Se queste misure non portano al successo, l'acquirente ha diritto ai diritti statutari, in particolare al diritto di riduzione e di recesso.

d) Le merci reclamate possono essere restituite solo con il nostro esplicito consenso. A reclamo giustificato paghiamo noi il costo della spedizione più appropriata.

9. Responsabilità

a) Siamo responsabili per danni in conformità alle disposizioni di legge, e se l'acquirente reclama dei danni che si fondano su atti intenzionali o di grave negligenza dei nostri rappresentanti legali o dei nostri agenti ausiliari. Fintanto che non sussiste una deliberata rottura del contratto, la responsabilità per danni dovrà essere limitata a danni tipicamente prevedibili.

b) Noi siamo responsabili in conformità alle disposizioni di legge, ammesso che abbiamo violato un obbligo contrattuale essenziale in maniera intenzionale; anche in questo caso però la responsabilità per danni dovrà essere limitata a danni tipicamente prevedibili. Un obbligo contrattuale sussiste quando la violazione fa riferimento ad un obbligo contrattuale essenziale sul cui adempimento l'acquirente ha fatto o avrebbe dovuto fare affidamento. In caso di semplice violazione di un obbligo contrattuale non essenziale, la nostra responsabilità è esclusa.

c) Le citate limitazioni di responsabilità non si applicano in caso di danno risultante da lesioni alla vita, all'integrità corporale o alla salute o in caso di responsabilità legale obbligatoria, in particolare in conformità con la regolamentazione di responsabilità sui prodotti o in caso di assunzione di una garanzia.

d) Altri reclami di responsabilità – per qualsiasi ragione legale – sono esclusi. Ciò si applica in particolare a reclami per danni derivanti da negligenza in caso di conclusione del contratto, a causa di altre violazioni o a causa di reclami per compensazione per danno di proprietà in conformità con § 823 del Codice Civile tedesco (BGB). La limitazione secondo i paragrafi a) e b) sopra riportati, si applica anche se l'acquirente richiede, invece di reclamare la compensazione del danno, una compensazione per spese inutili.

e) Le suddette clausole di limitazione e di esclusione di responsabilità per danni si applicano anche in riferimento alla responsabilità personale per danni dei nostri impiegati, dipendenti, collaboratori, rappresentanti legali e agenti ausiliari.

10. Prescrizione

Reclami contro di noi derivanti da violazioni di obblighi contrattuali per cui siamo responsabili e che non si basano su reclami relativi a difetti si prescrivono dopo la decorrenza di un anno. Per quanto riguarda l'inizio della scadenza valgono i provvedimenti statutari. Regolamentazioni statutarie obbligatorie di prescrizione come per es. responsabilità per atti intenzionali e di grave negligenza, per la lesione alla vita, all'integrità corporale o alla salute, la violazione di obblighi contrattuali essenziali, la responsabilità in conformità alla regolamentazione di responsabilità di prodotto e le disposizioni relative alla vendita di beni di consumo rimangono inalterati. La prescrizione per reclami relativi a difetti dovrà essere determinata in conformità con la sezione 7 e) di queste condizioni di vendita.

11. Diritto di proprietà/marchi/publicità

Quando l'acquirente utilizza la nostra merce, deve tenere in considerazione tutti i diritti di proprietà esistenti (in particolare, marchi e brevetti). I nomi dei prodotti e, in particolare, i marchi per cui ci spettano diritti esclusivi di proprietà o di utilizzo o che ci sono concessi per l'utilizzo, possono essere utilizzati solo con il nostro espresso consenso scritto insieme ai prodotti fabbricati dall'acquirente. Note dell'acquirente in riferimento al rapporto

d'affari con noi a scopi pubblicitari necessitano il nostro esplicito consenso scritto.

12. Sicurezza

Nella misura in cui i nostri prodotti sono soggetti a normative sulle sostanze pericolose, l'acquirente è obbligato a durante la loro conservazione ed elaborazione a rispettare la nostra scheda di sicurezza specifica del prodotto e alla rivendita dei beni, fornire all'acquirente dati corrispondenti appropriati. Schede di sicurezza attuali sono disponibili su richiesta. Per quanto riguarda le merci consegnate da noi come merci pericolose, queste possono essere utilizzate solo negli imballaggi e nei mezzi di trasporto approvati e conservate con la marcatura prescritta e (ulteriormente) trasportate.

13. Disposizioni generali

- a) Se una disposizione delle presenti condizioni di vendita dovesse essere o diventare nulla, allora la validità di queste condizioni e del contratto rimangono inalterate.
- b) Si applica esclusivamente la legge della Repubblica Federale di Germania. L'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Merci (CISG) è esclusa.
- c) Il luogo di adempimento per i nostri obblighi di consegna è il luogo da cui la consegna ha luogo.
- d) Nel caso in cui l'acquirente sia un commerciante, la sede di giurisdizione è la nostra sede di attività; noi abbiamo tuttavia il diritto di perseguire l'acquirente presso la sua sede o, nel caso di persone naturali, nel loro luogo di domicilio. Questo vale anche per documenti, cambiali e processi di controllo.

Kuraray Europe GmbH, Maggio 2021